

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **338/1996** (ECLI:IT:COST:1996:338)

Giudizio: **GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO**

Presidente: **FERRI** - Redattore: - Relatore: **FERRI**

Camera di Consiglio del **30/09/1996**; Decisione del **30/09/1996**

Deposito del **08/10/1996**; Pubblicazione in G. U. **16/10/1996**

Norme impugnate:

Massime: **22847**

Atti decisi:

N. 338

ORDINANZA 30 SETTEMBRE-8 OTTOBRE 1996

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: avv. Mauro FERRI; Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato da Pannella Giacinto, detto Marco, Bernardini Rita, Ciccimessere Roberto, rappresentanti del comitato promotore del referendum in materia di finanziamento pubblico dei partiti - ammesso con la sentenza n. 30 del 1993 della Corte costituzionale - nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, a seguito della delibera del 1 agosto 1996 di approvazione, da parte della prima Commissione permanente del Senato, in sede deliberante, della proposta di legge recante: "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici"; depositato il 28 agosto 1996 ed iscritto al n. 65 del registro

ammissibilità conflitti;

Udito nella camera di consiglio del 30 settembre 1996 il giudice relatore Mauro Ferri;

Ritenuto che i rappresentanti del Comitato promotore del referendum abrogativo in materia di finanziamento pubblico dei partiti politici, svoltosi il 18 aprile 1993, hanno sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, in relazione all'atto di approvazione del 1 agosto 1996, da parte della prima Commissione permanente del Senato in sede deliberante, della proposta di legge recante "Norme per la regolamentazione della contribuzione volontaria ai movimenti o partiti politici";

che, con atto depositato il 28 settembre 1996, i medesimi rappresentanti hanno dichiarato di rinunciare al ricorso;

che la Corte è stata convocata in camera di consiglio per deliberare ai sensi degli artt. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 26 delle norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale;

Considerato che la rinuncia, in questa fase, determina la necessità di dichiarare, con assoluta precedenza, l'estinzione del processo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 settembre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Ferri

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria l'8 ottobre 1996

Il direttore della cancelleria: Di Paola

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.